



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 24/10/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 ottobre 2001, n. 1341

Art.1 Legge 362 dell'8/11/91 - Revisione pianta organica delle Farmacie nei Comuni compresi nel territorio della ASL FG/3 - Biennio 97/98 - Richiesta pubblicazione.

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Unità Operativa pianta organica farmacie dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica, dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

L'art. 22 della legge Regionale n. 36/84 nel testo sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale n. 17 del 30/04/90, disciplina le procedure per la definizione delle piante organiche delle farmacie dei Comuni, da formulare secondo le disposizioni di cui alla legge n. 475 del 21/4/68, ogni anno pari per ciascun biennio. La legge 8/11/92 n. 362 art. 1, prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5000 abitanti nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4000 negli altri Comuni, non tenendo conto dell'eccedenza numerica se non superiore al 50% dei parametri suddetti;

A seguito del Decreto Leg.vo n. 502 del 30/12/92 e della L.R. n. 18 del 14/06/94 di applicazione della normativa statale, che hanno determinato il riordino della struttura sanitaria regionale, in provincia di Foggia sono state istituite, tre Azienda U.S.L.: AUSL FG/1, ASL FG/2, ASL FG/3.

La Giunta Regionale con provvedimento n. 3825 del 22/9/98, pubblicato sul BURP n. 16, del 19/11/98, e con successivo provvedimento n. 4520 del 29/12/98, pubblicato sul BURP n. 20 del 25/2/99, integrativo per il solo Comune di Bovino ha approvato per il biennio 95/96, la revisione pianta organica delle farmacie riferita ai Comuni compresi nell'ambito territoriale della ASL FG/3.

Pertanto occorre procedere alla approvazione della revisione piante organiche farmacie per la ASL FG/3 per il biennio 97/98.

La ASL FG/3, per questo biennio con l'atto deliberativo del Direttore Generale n. 2705 del 23/12/1998 ha confermato per tutti i Comuni compresi nel proprio territorio il numero delle sedi esistenti.

In base, infatti al dato della popolazione residente al 31/12/97 ufficializzato dall'Istat nei Comuni di pertinenza della Asl FG/3 sono confermate, come da prospetto le sedi farmaceutiche esistenti e cioè:

Comune Popola- Sedi Sedi da
zione Istituite Istituire

Urb. Com. Rur.

Accadia	2.960	1	0
Alberona	1.196	1	0
Anzano	2.289	1	0
Ascoli Satriano	6.699	2	0
Biccari	3.304	1	0
Bovino	4.163	2	0
Candela	2.840	2	0

Carlantino 1.413 1 0
Casalnuovo 2.138 1 0
Casalvecchio 2.248 1 0
Castelnuovo 1.862 1 0
Castelluccio dei Sauri 1.932 1 0
Castelluccio Val Mant. 1.480 1 0
Celenza 2.141 1 0
Colle S. Vito 260 1 0
Deliceto 4.178 1 0
Faeto 928 1 0
Foggia 155.785 36 3 3 0
Lucera 36.134 9 0
Monteleone 1.502 1 0
Motta Montecorvino 1.013 1 0
Orsara 3.381 1 0
Panni 1.027 1 0
Pietra Montecorvino 3.066 1 0
Rocchetta S. Antonio 2.219 1 0
Roseto Val Fortore 1.374 1 0
Sant'Agata di Puglia 2.477 1 0
San Marco La Catola 1.624 1 0
Troia 7.786 2 0
Vulturara Appula 635 1 0
Volturino 2.063 1 0

La Asl FG/3, come precisato nella citata proposta di revisione pianta organica n. 2705/98, e indicato dalla legge, ha richiesto per il biennio 97/98 a tutti i Comuni del proprio territorio e all'Ordine Provinciale farmacisti i relativi pareri.

L'Ordine dei farmacisti di Foggia, infatti, ha espresso parere favorevole con la nota dell'8/5/98, mentre per quanto attiene ai Comuni, hanno espresso il proprio parere favorevole per la conferma della pianta organica vigente, solo:

Foggia - Lucera - Carlantino - Candela - Anzano - Casalnuovo Monterotaro e Bovino.

Per quei Comuni, invece che non si sono espressi, e più precisamente: Accadia, Alberona, Ascoli Traiano, Biccari, Casalvecchio, Castelnuovo, Castelluccio Sauro, Castelluccio V.M, Celenza, Celle S.Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone, Motta Montecorvino, Orsara Panni, Pietramontecorvino, Rocchetta S. Ant: Roseto Vai Fortore; S. Agata, S.Marco La Catola, Troia, Vulturara App. Volturino, ai sensi dell'art. 6 della legge 17/90, la Asl Fg/3 ha ritenuti, i relativi pareri come acquisiti.

Inoltre la suddetta Asl/FG3 con la. precitata deliberazione di revisione n. 2705/98, ha prospettato:

Per il Comune di Lucera in base al dato della popolazione al 31/12/97 di n. 36.134 abitanti e con la presenza di n. 9 sedi farmaceutiche istituite e funzionanti, la individuazione di una sede di decentramento in una zona di nuovo insediamento abitativo, sprovvista di assistenza farmaceutica, in modo da riequilibrare il rapporto farmacie/abitanti.

9,0035 per cui la Asl Fg/3 con note n. 3/16790 del 10/4/98 e n. 10/27307 del 16/7/98 ha sollecitato il Sindaco del predetto Comune ad attivarsi in merito.

Non avendo ricevuto risposta alle sue richieste ha deciso di rinviare a successivo provvedimento integrativo la proposta di revisione delle farmacie per questo Comune.

A questa proposta di revisione pianta organica n. 2705/98, è perciò seguito il successivo atto integrativo n. 1491 del 29/6/99, con il quale la ASL FG/3 per il predetto Comune ha proposto, a seguito di relazione

prodotta dall'ufficio tecnico del Comune ed in base al numero degli abitanti individuati per ciascuna delle sedi esistenti, la individuazione di una zona di nuovo insediamento abitativo, denominata "Lucera Due". La Asl indicava tra le farmacie esistenti nel Comune, le farmacie da considerare sovranumerarie e quindi da tenere presenti per il Decentramento.

Più precisamente esse sono: la Sede farmaceutica n. 2 sita in via Federico II n. 50, con una popolazione di n. 2041 abitanti, la sede farmaceutica n. 4 sita in via Gramsci n. 35 con una popolazione residente di n. 1883 abitanti e la sede n. 5 ubicata alla via Garrisci n. 12, con n. 2990 abitanti

La ASL, però non ha precisato se i limiti territoriali delle sedi limitrofe si modificano a causa dell'individuazione della nuova zona.

Per questa carenza istruttoria, l'Ufficio farmaceutico dell'Assessorato con nota prot. n. 24/20654/524/15 dell'8/10/99 aveva richiesto un più dettagliato esame della zona di decentramento con precisazione dei limiti territoriali sia della nuova zona individuata, sia delle farmacie limitrofe, soggette di conseguenza a modifica.

Inoltre, gli atti integrativi della Asl dovevano anche contemplare la presentazione di una idonea planimetria del Comune di Lucera che riportasse la situazione prospettata.

A questa richiesta assessorile, seguiva la nota della ASL n. 10/30014 del 6/4/00 di essere impossibilitata ad ottemperare per l'inadempienza del Comune di Lucera.

Tuttavia il predetto Comune, dopo numerosi solleciti anche assessorili, provvedeva ad informare con nota prot n. 38565/38450 del 23/10/00, anche l'Assessorato di aver soddisfatto la richiesta avanzata per la proposta di revisione pianta organica, ma la ASL a tutt'oggi non ha deliberato in merito.

Per il Comune di Foggia

Fermo restando la conferma delle n 42 sedi farmaceutiche istituite, occorre provvedere all'assegnazione dei limiti territoriali alla sede farmaceutica n. 41, di cui è titolare la dr.ssa Angela Prencipe giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 31/7/95).

Infatti l'inesistenza di alcun locale idoneo dove ubicare la farmacia e la conseguente insuperabile situazione di forza maggiore, fino ad oggi ha impedito l'apertura della farmacia pertinente alla sede farmaceutica n. 41. Questa difficoltà a reperire i locali era stata segnalata dalla dr.ssa Prencipe, titolare della sede già al momento dell'accettazione della sede e poi inequivocabilmente acciarrata ed accertata con la conferma data dall'Ufficio tecnico-ufficio Speciale del Piano L. 167/62 del Comune di Foggia nella riunione tenutasi il 23/11/2000 tra gli enti preposti alla pianta Organica (ASL - Comune Ordine prov.le dei farmacisti e Regione Puglia) e da successiva corrispondenza intercorsa).

In realtà, la singolare configurazione urbanistica dell'ambito territoriale assegnato alla suddetta sede, secondo i confini delineati sia dall'ultima revisione della pianta organica biennio 95/96, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 3825 del 22/9/98, pubblicato sul BURP n.16. del 19/11/98, sia dalla precedente revisione, ha fino ad oggi concretamente reso impossibile all'assegnataria dr.ssa Angela Maria Prencipe il rinvenimento di alcun locale idoneo all'attivazione del relativo esercizio farmaceutico.

E' però da considerare che il Comune di Foggia nell'esprimere parere favorevole alla proposta di revisione pianta organica formulata dalla ASL FG/3 per il biennio 97/98 con le relazioni allegate alle note n. 181/Ris. DG del 7/10/96 e n. 03/16788 del 10/4/98, ribadiva la posizione già formulata con riferimento alla revisione della pianta organica per il biennio precedente 95/96 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 28/6/1996 e n. 181 del 17/7/996) purché "con le seguenti modifiche - sede farmaceutica n. 27: escludere via Rovelli dal civico 2 al civico 20, sede farmaceutica n. 41: inserire via Rovelli dal civico 2 al civico 26".

Anche l'Ordine provinciale dei farmacisti l'8/5/98 con la nota prot. n. 98/539 aveva espresso parere favorevole alla revisione della pianta organica delle farmacie per il biennio 1997/98, sottolineando tuttavia "il grave disagio per l'utenza derivante dalla mancata apertura di ben tre sedi farmaceutiche assegnate per concorso", (così riferiva anche delle sedi farmaceutiche n. 38 e n. 40 all'epoca non ancora aperte) invitando l'Assessorato alla Sanità "ad adoperarsi con urgenza per assicurare lo

svolgimento del servizio farmaceutico".

Il completamento di queste procedure per la sede n. 41 era altresì ribadito dalla stesso Ordine dei farmacisti con successiva nota inviata all'Assessorato il 14/6/01 n. 2001/610.

L'ASL FG/3 invece, nella definitiva proposta di revisione della pianta organica delle farmacie per il biennio 97/98, Delibera del Direttore Generale n. 2705 del 23/12/98 ha ritenuto che il parere del Consiglio Comunale di Foggia, espresso con la delibera di Consiglio n. 630 del 21/7/98, va disatteso perché non adeguatamente motivato, limitandosi il Consiglio Comunale a riproporre la medesima proposta contenuta nella deliberazione del 1996 di espressione del parere in ordine alla revisione della pianta organica delle farmacie della città di Foggia per il biennio 95/96 proposta e già non accolta nell'ambito di quella revisione biennale di cui alla deliberazione n. 3076 del 30/10/96 del Direttore Generale della FG/3 ed alla successiva deliberazione della Giunta regionale di approvazione della nuova pianta organica... rilevando altresì che non sono intervenute modificazioni di fatto e di diritto tali da consigliare la formulazione di una diversa delimitazione delle sedi farmaceutiche n. 27 e n. 41".

In realtà è accaduto che, la modifica dei confini dell'ambito territoriale assegnato alla sede n. 41, proposta dalla ASL FG/3 ed approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3825 del 22/9/98 - biennio 95/96, pur incrementando il numero di abitanti assegnati a tale sede (da n. 995 abitanti a n. 3236), di fatto non ha reso possibile l'apertura della farmacia, persistendo la situazione di forza maggiore derivante dalla irreperibilità dei locali.

In altri termini il parere negativo della ASL FG/3 nel comprendere, come reiterato dal Consiglio Comunale tutti i numeri pari di via Rovelli nei confini della sede farmaceutica n. 41, si basa sulla considerazione già ribadita nella delibera del Direttore Generale n. 3076/1996 che tale modifica dei confini "non terrebbe conto del fatto che la naturale espansione di tale zona è quella prevista dai piani di edilizia residenziale di imminente attuazione in tale ambito e, pertanto è possibile ipotizzare un ampliamento della sede n. 41 soltanto in tale direzione", essendo via Rovelli già servita da un'altra farmacia.

La mancata apertura al pubblico della 41° sede farmaceutica ha di fatto comportato un'evidente lesione dell'interesse pubblico, perché come sottolineato anche dall'Ordine dei farmacisti con nota n. prot. 2000/697 del 28/6/00 ben 3236 abitanti restano privi di assistenza ed il tempo trascorso dall'assegnazione della sede a tutt'oggi non ha di fatto mutato la situazione, per cui si è creato il paradosso di una realtà urbanistica che non consente di individuare locali dove attivare tale indispensabile presidio sanitario, risultando intrinsecamente illogico e contraddittorio che una sede farmaceutica possa risultare delineata - sotto il profilo territoriale - in modo da non rendere possibile l'apertura della farmacia ivi prevista.

Resta comunque acciariato che, in occasione di prossime revisioni delle piante organiche, i successivi sviluppi urbanisti e demografici derivanti dall'eventuale sviluppo della zona di espansione "167", con le differenti necessità dell'assistenza farmaceutica, potranno comunque essere valutati - qualora effettivamente sussistenti, anche perché l'eventuale futura disponibilità di lotti di terreno destinati a servizi, con la successiva costruzione di un apposito immobile, richiederebbe il completamento delle relative procedure urbanistiche con ancora molti anni di attesa prima che la popolazione possa disporre dell'esercizio farmaceutico necessario.

Ricomprendere quindi nei confini della sede n. 41 i rimanenti numeri pari della via Rovelli, dal n. 2 al n. 26 come prospettato dal Comune di Foggia, appare peraltro coerente rispetto all'effettivo bacino di utenza della sede n. 41, poiché tale ampliamento, - secondo i dati demografici forniti - consiste in concreto in appena 166 abitanti con una decina di numeri civici, a poche decine di metri dall'attuale confine.

Del resto la popolazione che risulta assegnata alla sede farmaceutica n. 41 è pari a n. 3.236 abitanti ed è ben inferiore al parametro di legge (n. 4000), mentre la popolazione assegnata alla sede n. 27, risulta superiore a tale parametro, essendo assegnati n. 4.535 abitanti.

Pertanto, questa lieve modifica dei confini delle sedi n. 41 e n. 27 non comporta in sostanza alcuna

lesione giuridicamente rilevante all'interesse del titolare della sede n. 27 conservando quest'ultima sede un numero di abitanti in ogni caso superiore al parametro di legge e nello stesso tempo si attuerebbe una più equa ripartizione di popolazione tra le due sedi.

Né può ritenersi condivisibile il contenuto delle osservazioni delle denunce e delle diffide innumerevoli formulate dal titolare della sede farmaceutica n. 27, circa la situazione sopra descritta, in quanto l'interesse privato del suddetto titolare ad impedire l'apertura della farmacia n. 41, non può avere la prevalenza sull'interesse pubblico a che la suddetta farmacia entri in attività al più presto.

Infatti, la ratio sottesa alle norme che impongono la programmazione e la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche è da individuare, più che nell'esigenza di evitare il proliferare delle sedi, a salvaguardia delle condizioni economiche dell'esercizio commerciale, nella diversa esigenza di assicurare la più ampia e razionale copertura di tutto il territorio, nell'interesse della salute dei cittadini (Consiglio di Stato Sentenza n. 4 del 9/1/96).

Ed è, altresì, incontestabile sotto un profilo giurisprudenziale il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione di disporre, in sede di revisione pianta organica, la modifica dei confini delle sedi farmaceutiche in modo da assicurare la migliore assistenza farmaceutica sul territorio, anche riequilibrando la popolazione assegnata a ciascuna sede, essendo questo un inderogabile preciso dovere (vedasi sentenza TAR Puglia n. 1319 del 20/12/99

Pertanto gli attuali limiti della sede n. 41 che sono seguenti:

Via Rovelli dal n. 26 al n. 50, via Martiri di via Fani, Tratturello dei Preti, fino ad oltre via Martiri di via Fani, via U. La Malfa dal n. 2 al n. 6 congiungimento da Via La Malfa 6 a via Nedo Nadi n. 1 via Patierno dal n. 2 al n. 12, attraversamento di via Patierno fino ad oltre via Martiri di via Fani. 8 popol. 559)

Area di Circolazione Compresa:

via Martiri di via Fani dal n. 76 al n. 110 Popol. 852

via Patierno dal n. 2 al n. 12 Popol. 359

via Rovelli dal n. 31 al n. 53 Popol. 980

via Rovelli dal n. 11 al n. 29 Popol. 368

via Nedo Nadi 1 Popol. 4

via La Malfa dal n. 2 al n. 6 Popol. 114

Totale popolazione n. 3236

Sono modificati nel seguente modo:

Via Rovelli dal n. 2 al n. 20 e dal n. 26 al n. 50, via Martiri di via Fani, Tratturello dei Preti, fino ad oltre via Martiri di via Fani, via U. La Malfa dal n. 2 al n. 6 congiungimento da Via La Malfa 6 a via Nedo Nadi n. 1 via Patierno dal n. 2 al n. 12, attraversamento di via Patierno fino ad oltre via Martiri di via Fani.

Area di Circolazione Compresa:

via Martiri di via Fani dal n. 76 al n. 110 Popol. 852

via Patierno dal n. 2 al n. 12 Popol. 359

via Rovelli dal n. 31 al n. 53 Popol. 980

via Rovelli dal n. 11 al n. 29 Popol. 368

via Nedo Nadi 1 Popol. 4

via La Malfa dal n. 2 al n. 6 Popol. 114

A seguito di questa lieve variazione, la sede n. 27, subisce la modifica ai limiti territoriali nella sola parte, riferita alla via Rovelli (area di circolazione che comprende i numeri civici dal n. 2 al n. 20 la cui popolazione è di n. 166 abitanti.

Variazione questa che comunque garantisce alla sede n. 27 un totale di n. 4369 abitanti residenti, che è valore superiore ai 4000 previsti dalla legge.

Pertanto gli attuali limiti della sodo farmaceutica n. 27 che sono i seguenti:

Via P. Nenni dal n. 2 al n. 60 popol. 190
Piazza A.Moro dal n. 46 al n. 69 popol. 259
Viale Giotto dal n. 33 al n. 53 popol. 210
Viale Giotto dal n. 64 al n. 212 popol. 685
Viale Candelaro dal n. 57/A al n. 57/D popol. 5
Via Lucera dal n. 65 al n. 135 popol. 374
Via C. Baffi dal n. 2 al n. 10 popol. 270
Via C. Marchesi dal n. 2 al n. 48 popol. 137
Via Nedo Nadi dal n. 3 al n. 7 popol. 296
Via M. Altamura
Viale L. Pinto
(angolo V.le Candelaro e ang. Via N. Nadi
Attraversamento Rione dei Preti
Congiungimento tra via la Malfa n. 8 e via N. Nadi n. 3

Area di circolazione Compresa

Via U. La Malfa dal n. 8 al n. 62 popol. 482
Piazza G. Cavallucci dal n. 1 al n. 12 popol. 172
Via Acquaviva dal n. 24 al n. 48 popol. 5
Via Acquaviva dal n. 45 al n. 97 popol. 273
Viale Candelaro dal n. 22 al n. 34 popol. 195
Viale Candelaro dal n. 66/a al n. 70/c popol. 207
Via Rovelli dal n. 2 al n. 20 popol. 166
Via Menichella dal n. 2 al n. 22 popol. 302
Via Menichella dal n. 1 al n. 61 popol. 307
Totale 4535 abitanti

Subiscono modifica nel seguente modo:

Via P. Nenni dal n. 2 al n. 60 popol. 190
Piazza A. Moro dal n. 46 al n. 69 popol. 259
Viale Giotto dal n. 33 al n. 53 popol. 210
Viale Giotto dal n. 64 al n. 212 popol. 685
Viale Candelaro dal n. 57/A al n. 57/D popol. 5
Via Lucera dal n. 65 al n. 135 popol. 374
Via C. Baffi dal n. 2 al n. 10 popol. 270
Viaq C. Marchesi dal n. 2 al n. 48 popol. 137
Via Nedo Nadi dal n. 3 al n. 7 popol. 296
Via M. Altamura
Viale L. Pinto
(angolo V.le Candelaro e ang. Via N. Nadi
Attraversamento Rione dei Preti
Congiungimento tra via la Malfa n. 8 e via N. Nadi n. 3

Area di circolazione Compresa

Via U. La Malfa dal n. 8 al n. 62 popol. 482
Piazza G. cavallucci dal n. 1 al n. 12 popol. 172
Via Acquaviva dal n. 24 al n. 48 popol. 5

Via Acquaviva dal n. 45 al n.97 popol. 273
Viale Candelaro dal n. 22 al n. 34 popol. 195
Viale Candelaro dal n. 66/a al n. 70/c popol. 207
Via Menichella dal n. 2 al n. 22 popol. 302
Via Menichella dal n. 1 al n. 61 popol. 307
Totale 4369 abitanti

Inoltre il citato atto di revisione pianta organica proposto dalla ASL FG/3, n. 2705/98 sempre con riferimento al Comune di Foggia, in merito alle istanze presentate ai sensi dell'art. 2 della legge 362/91, da due farmacisti titolari di sede rurale e più precisamente dal dr. Salatto Potito la cui sede è ubicata in borgo Cervaro e dalla dr.ssa Piemontese ubicata in Borgo Segezia, di trasferire gli esercizi nell'ambito urbano, riporta come inaccoglibili queste richieste.

Come infatti, sottolineato nella proposta della Asl, le due sedi rurali, istituite in deroga al criterio della popolazione, sono ritenute necessarie a garantire l'assistenza farmaceutica in queste due zone decentrate, che altrimenti ne rimarrebbero prive, tenuto conto altresì che nel Comune di Foggia, esiste una situazione di soprannumerarietà di sedi farmaceutiche che ha consentito la individuazione di una zona di decentramento

La predetta ASL, ha anche proposto sempre nell'ambito del Comune di Foggia di accogliere la richiesta del titolare della sede n. 37 dr. Apicella Giovanni perché sia ricompresa nell'ambito della propria sede la via Fares, attribuita con la precedente revisione pianta organica 95/96, alla individuata zona di decentramento.

Infatti, la ASL FG/3, a seguito di ulteriore richiesta presentata in data 16/10/98 dal titolare della sede n. 37 dr. Apicella, del Comune di Foggia, ha integrato la precedente proposta n. 2705/98 di revisione pianta organica riferita al biennio 97/98, con l'atto n. 1491 del 29/6/99, limitandosi però alla sola rettifica proposta, senza specificare la delimitazione della sede n. 37, così ricostituita.

La Regione, perciò, pur prendendo atto di questa indicazione deliberata dalla ASL e di cui riferirà nel deliberato del presente provvedimento, ritiene necessario che con successiva proposta di revisione la ASL come richiesto alla stessa dalla Regione Puglia già con la precitata nota prot. n. 24/20654/524/150 dell'8/10/99 debba specificare integralmente i nuovi limiti attribuiti alla sede n. 37.

La ASL FG/3 ha anche accolto la richiesta avanzata con la nota del 10/2/99 da un altro titolare di sede nel Comune di Foggia, e più precisamente il dr. Milone, titolare della sede farmaceutica n. 39, in quanto come riferito dallo stesso titolare della sede alcuni tratti del suo territorio, risultavano omessi nella definizione effettuata con la precedente pianta organica approvata.

Anche per questa nuova precisazione dei limiti territoriali della sede n. 39, la Azienda Asi ha provveduto con la citata delibera integrativa n. 1491/99, limitandosi a riportare il solo elemento della variazione, quando invece è opportuno riportare nella sua interezza i limiti attribuiti alla sede, come richiesto con nota assessorile n. 24/20654/524/150 dell'8/10/99.

Precisazione questa che la Asl potrà formulare con la prossima revisione pianta organica o con atto suppletivo istruttorio.

Sempre per il Comune di Foggia l'assegnazione della zona di decentramento avvenuta con il provvedimento di Giunta Regionale n. 3825/98 di revisione pianta organica precedente, riferito al biennio 95/96, pubblicata sul Burp n. 116 del 19/11/98, potrà attuarsi, qualora sia formulata richiesta di un farmacista titolare del predetto Comune, avente titolo oppure in caso siano formulate più richieste di assegnazione, dovranno essere attivate per la stessa sede le procedure concorsuali, previste dalla precitata Legge Reg.le n. 16/96.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione:

Inoltre, il presente schema di provvedimento non comporta spese in relazione al Fondo Sanitario Regionale e quindi non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del Fondo in parola assegnata a ciascuna Azienda Sanitaria o Ospedaliera.

Il Dirigente

Ufficio Assistenza farmaceutica

Sig.ra Carmela Cavallo

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrato propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, così come puntualmente definita dall'art. 4, comma 4, L.R. n. 7/97 lettera d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore.

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati, così come di seguito riportato:

Di approvare la revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni appartenenti alla ASL FG/3, per il biennio 1997/1998;

Di confermare, in base al dato ISTAT al 31/12/97 per tutti i Comuni, compresi nel territorio della ASL FG/3 il numero delle sedi farmaceutiche esistenti, secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

Comune Popola- Sedi Sedi da
zione Istituite Istituire

Urb. Com. Rur.

Accadia	2.960	1	0
Alberona	1.196	1	0
Anzano	2.289	1	0
Ascoli Satriano	6.699	2	0
Biccari	3.304	1	0
Bovino	4.163	2	0
Candela	2.840	2	0
Carlantino	1.413	1	0
Casalnuovo Mont.	2.138	1	0

Casalvecchio 2.248 1 0
Castelnuovo 1.862 1 0
Castelluccio dei Sauri 1.932 1 0
Castelluccio Val Mag. 1.480 1 0
Celenza Valfortore 2.141 1 0
Celle S. Vito 260 1 0
Deliceto 4.178 1 0
Faeto 928 1 0
Foggia 155.785 36 3 3 0
Lucera 36.134 9 0
Monteleone 1.502 1 0
Motta Montecorvino 1.013 1 0
Orsara 3.381 1 0
Panni 1.027 1 0
Pietra Montecorvino 3.066 1 0
Rocchetta S. Antonio 2.219 1 0
Roseto Val Fortore 1.374 1 0
Sant'Agata di Puglia 2.477 1 0
San Marco La Catola 1.624 1 0
Troia 7.786 2 0
Vulturara Appula 1635 1 0
Volturino 2.063 1 0

Di disporre, a seguito di quanto in premessa dettagliatamente precisato la modifica dell'ambito territoriale di pertinenza della sede n. 41 del Comune di Foggia, con l'inclusione di via Rovelli, civici dal n. 2 al numero 26 compreso per cui i limiti territoriali della sede n. 41 sono i seguenti:

Via Rovelli dal n. 2 al n. 20 e dal n. 26 al n. 50, via Martiri di via Fani, Tratturello dei Preti, fino ad oltre la via Martiri di via Fani, via U. La Malfa dal n. 2 al n. 6 congiungimento da Via La Malfa 6 a via Nedo Nadi n. 1 via Patierno dal n. 2 al n. 12, attraversamento di via Patierno fino ad oltre via Martiri di via Fani (popol. 559 + 166).

Area di Circolazione Compresa:

via Martiri

di via Fani dal n. 76 al n. 110 Popol. 852

via Patierno dal n. 2 al n. 12 Popol. 359

via Rovelli dal n. 31 al n. 53 Popol. 980

via Rovelli dal n. 11 al n. 29 Popol. 368

via Nedo Nadi 1 Popol. 4

via La Malfa dal n. 2 al n. 6 Popol. 114

Totale abitanti n. 3402

Di modificare i limiti territoriali della sede farmaceutica n. 27 che risultano essere i seguenti:

Via P. Nenni dal n. 2 al n. 60 popol. 190

Piazza A. Moro dal n. 46 al n. 69 popol. 259

Viale Giotto dal n. 33 al n. 53 popol. 210

Viale Giotto dal n. 64 al n. 212 popol. 685

Viale Candelaro dal n. 57/A al n. 57/D popol. 5

Via Lucera dal n. 65 al n. 135 popol. 374

Via C. Baffi dal n. 2 al n. 10 popol. 270

Via C. Marchesi dal n. 2 al n. 48 popol. 137
Via Nedo Nadi dal n. 3 al n. 7 popol. 296
Via M. Altamura
Viale L. Pinto
(angolo V.le Candelaro e ang. Via N. Nadi
Attraversamento Rione dei Preti
Congiungimento tra via la Malfa n. 8 e via N. Nadi n. 3

Area di circolazione Comprese

Via U. La Malfa dal n. 8 al n. 62 popol. 482
Piazza G. Cavallucci dal n. 1 al n. 12 popol. 172
Via Acquaviva dal n. 24 al n. 48 popol. 5
Via Acquaviva dal n. 45 al n. 97 popol. 273
Viale Candelaro dal n. 22 al n. 34 popol. 195
Viale Candelaro dal n. 66/a al n. 70/c popol. 207
Via Menichella dal n. 2 al n. 22 popol. 302
Via Menichella dal n. 1 al n. 61 popol. 307
Totale abitanti 4369

Di ritenere, non accoglibile ai sensi dell'art. 2 della L. 362/91 la richiesta di trasferimento nell'ambito urbano del Comune di Foggia delle farmacie rurali di Borgo Segezia e Borgo Cervaro, perché come proposto dalla Asl FG/3 le predette sedi sono necessarie per garantire l'assistenza farmaceutica nelle predette borgate.

Di integrare i limiti territoriali della sede farmaceutica n. 37 di cui è titolare nel Comune di Foggia il dr. Apicella, dall'angolo di via Mons. Farina con via Mons. Fares e da quest'ultima all'angolo con via Olivati, comunque specificando che la ASL FG/3 dovrà con prossima revisione pianta organica o con supplemento istruttorio provvedere a riportare nella sua interezza i limiti attribuiti alla precitata sede.

Di integrare i limiti territoriali della sede n.39 di cui è titolare nel Comune di Foggia il dr Milone, compresi dall'angolo di via S. Pellico a via Labriola e da quest'ultima a quello con via Gioberti specificando che la ASL FG/3 dovrà comunque con prossima revisione pianta organica o con supplemento istruttorio riportare nella sua interezza i limiti attribuiti alla precitata sede.

Di precisare che la sede di decentramento individuata nel Comune di Foggia, con la precedente revisione pianta Organica di cui alla citata deliberazione di G.R. n. 3825/98 subisce modifica ai propri confini, in base all'attribuzione della via Mons Fares alla sede farmaceutica n. 37 di cui è titolare il dr. Apicella, per cui i limiti territoriali modificati, dovranno integralmente essere riportati nell'atto di revisione pianta organica per il prossimo biennio o indicati nel provvedimento istruttorio suppletivo da predisporre da parte della FG/3.

Di procedere per la sede farmaceutica di decentramento individuata nel Comune di Foggia con la citata deliberazione di G.R. n. 3825/98, alla eventuale assegnazione solo su esplicita istanza di farmacista titolare del Comune interessato avente i requisiti previsti dall'art. 9 della Legge Reg.le n. 16/96 o in presenza di più istanze con specifica procedura concorsuale da attivarsi ai sensi della citata legge reg.le n. 16/96.

Di ritenere individuata nel Comune di Lucera una zona di decentramento, denominata "Lucera Due", con la clausola che la relativa attivazione delle procedure per la possibile assegnazione ai farmacisti aventi titolo, ai sensi della legge regionale n. 16/96, potrà avvenire solo quando la Asi Fg/3 con supplemento d'istruttoria o proposta di revisione p.o. farmacie per il biennio 99/00 avrà specificato i limiti territoriali della zona di decentramento individuata, e indicato se le sedi limitrofe modificano o meno i propri confini a seguito del nuovo insediamento farmaceutico.

Di ritenere individuate come proposto dalla Asi FG/3, sedi soprannumerarie nel Comune di Lucera le

sedi farmaceutiche n. 2 ubicata in via Federico II, n. 50 con una popolazione di n. 2041 abitanti la sede n. 4, sita in via Garrisci n. 35 che ha popolazione di n. 1883 abitanti e la sede n. 5, ubicata alla via Garrisci n. 12 che risulta con una popolazione di 2990 abitanti.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lettera H della legge regionale n. 13 del 12/4/94.

Di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15.5.97 n. 127

Il Segretario Il Presidente

Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
